

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 6 del 17 maggio 2010

Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto per l'anno 2010.

[Agricoltura]

Il Dirigente

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell'attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore *Scaphoideus titanus*, nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2009, che hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;

Considerato che la malattia tende ad aumentare la propria incidenza in areali caratterizzati dalla presenza di aziende piccole e non professionali, dalla presenza di viti in stato di abbandono, dalla mancata eliminazione delle piante infette, dalla mancata effettuazione di interventi specifici di controllo del vettore, e può di conseguenza tornare ad arrecare gravi danni anche dove sembrava in regressione.

Considerato che i dati raccolti sulla diffusione di Flavescenza dorata e del suo vettore, nel corso del 2009, indicano una significativa presenza negli areali viticoli della Provincia di Treviso e in quello della Doc Lison - Pramaggiore in Provincia di Venezia, ove è opportuno che il controllo del vettore venga fatto a livello territoriale;

Ritenuto pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della malattia, in particolare attraverso un'azione di contrasto della cicalina *Scaphoideus titanus*;

Vista la Lr n. 1 del 10 gennaio 1997;

Decreta

1. di individuare come zona di insediamento tutto il territorio della Regione del Veneto;
2. di approvare le seguenti misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite:
 - a. in tutta la Provincia di Treviso e in Provincia di Venezia limitatamente all'area viticola della Doc Lison - Pramaggiore:
 - ◇ obbligo di eseguire almeno un intervento insetticida in tutti i vigneti, sia produttivi che ancora non in produzione, nei confronti del vettore *Scaphoideus titanus*. L'intervento si può anche far coincidere con il trattamento verso la seconda generazione di tignoletta (*Lobesia botrana*) ove siano presenti entrambi i fitofagi;
 - b. per i viticoltori in Provincia di Treviso e nell'area della Doc Lison - Pramaggiore in Provincia di Venezia, aderenti ai programmi di agricoltura biologica di cui al Reg. Ce 834/2007:
 - ◇ obbligo di effettuare due interventi, a distanza di 7 - 10 giorni, con i prodotti fitosanitari consentiti. La ripetizione del trattamento si rende necessaria date le caratteristiche di scarsa persistenza e foto/termolabilità dei prodotti ammessi per la difesa in agricoltura biologica;
 - c. negli altri areali viticoli del Veneto, nei vigneti ove sia accertata la presenza di *Scaphoideus titanus*:
 - ◇ obbligo di un intervento insetticida; l'intervento si può far coincidere con il trattamento della seconda generazione di *Lobesia botrana*;
 - ◇ obbligo di effettuare due interventi per il controllo del vettore *Scaphoideus titanus* per i viticoltori aderenti ai programmi di agricoltura biologica di cui al Regolamento Ce 834/2007, con i prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica;
 - d. per i vivaisti viticoli, in tutto il territorio regionale;

- ◇ obbligo di effettuare tre interventi insetticidi contro lo *Scaphoideus titanus* nei campi di Pianta Madre (PMM), Pianta Madre Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
- il primo sulle forme giovanili (neanidi dal I al IV stadio) entro la metà di giugno;
 - il secondo sugli adulti entro la prima decade di luglio;
 - il terzo sempre sugli adulti entro metà agosto;

Per il controllo di *Scaphoideus titanus* andranno impiegati insetticidi autorizzati i cui formulati commerciali riportano l'indicazione delle/a cicaline/a in etichetta. Per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari nei mesi di giugno e luglio.

Per salvaguardare gli insetti pronubi va rispettato il divieto di usare gli insetticidi nel periodo della fioritura e comunque ci si dovrà attenere alle eventuali ulteriori restrizioni riportate in etichetta. È inoltre vietato trattare con insetticidi tossici per le api qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest'ultima venga preventivamente sfalciata (Lr n. 23 del 18/04/1994, art. 9, comma 4).

Nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticate dove non esistano le condizioni per un efficace controllo del vettore, è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di procedere all'estirpo o alla devitalizzazione delle viti.

L'inosservanza delle prescrizioni di lotta obbligatoria sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Giovanni Zanini